

**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DI LAVORO PER
GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-
FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA**

ASSUNTI DA:

**SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE
PARCO NATURALE PANEVEGGIO E PALE DI SAN MARTINO
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA**

INDICE

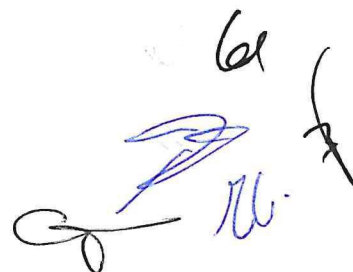
DISPOSIZIONI GENERALI.....	
1 - Ambito di applicazione.....	4
2 - Decorrenza e durata.....	4
A) OPERAI FORESTALI ADDETTI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO, POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.....	
3 - Orario di lavoro.....	5
4 - Flessibilità oraria e banca ore.....	5
5 - Ferie e festività.....	5
6 - Permessi retribuiti.....	6
7 - Mezzi di trasporto e indennità.....	6
8 - Indumenti ed equipaggiamento.....	6
9 - Servizio mensa.....	8
10 - Garanzie occupazionali per gli operai a tempo determinato.....	8
11 - Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato.....	8
12 - Classificazione degli operai.....	8
13 - Lavori disagiati.....	9
14 - Formazione professionale.....	9
B) OPERAI FORESTALI ADDETTI ALLA RICERCA SCIENTIFICA, ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E AI COSIDDETTI "SERVIZI AL PUBBLICO".....	
15 - Orario di lavoro.....	10
16 - Flessibilità oraria e banca ore.....	10
17 - Ferie e festività.....	11
18 - Permessi retribuiti.....	11
19 - Zona di lavoro e mobilità.....	11
20 - Mezzi di trasporto e indennità.....	11
21 - Indumenti ed equipaggiamento.....	12
22 - Garanzie occupazionali per gli operai a tempo determinato.....	13
23 - Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato.....	13
24 - Classificazione degli operai.....	13
25 - Indennità di reperibilità.....	14
26 - Formazione professionale.....	14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	
27 - Disposizioni finali.....	15

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio, presso la sede del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento, in Trento, in via Romano Guardini n. 75 tra:

- il **Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette**, rappresentato dal Dirigente dott. Romano Stanchina;
- il **Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino**, rappresentato dal Direttore dott. Vittorio Ducoli;
- il **Parco Naturale Adamello Brenta**, rappresentato dal Direttore dott. Cristiano Trotter;
- l'**organizzazione sindacale FLAI-CGIL del Trentino**, rappresentata dal Funzionario Elisa Cattani;
- l'**organizzazione sindacale FAI-CISL del Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale Fulvio Bastiani;

si conviene

di sottoscrivere il presente Accordo aziendale con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria (C.C.N.L.) di data 7 dicembre 2010 e al Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria (C.I.P.L.) valido per la Provincia Autonoma di Trento rinnovato in data 3 novembre 2017, sottoscritto in data 7 marzo 2019.



DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Ambito di applicazione

Riferimento art. 1 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Il presente Accordo aziendale, salvo diversamente previsto dai singoli articoli, si applica ai Lavoratori occupati nei due diversi ambiti:

- A. gli operai forestali che a tempo indeterminato o determinato lavorano nell'ambito degli interventi sul territorio, del potenziamento di infrastrutture, del consolidamento del terreno, di interventi di manutenzione, valorizzazione ambientale e di conservazione dei territori delle Aree Protette, alle dipendenze del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette (in seguito SSAP), del Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino (in seguito PNPPSM) e del Parco Naturale Adamello Brenta (in seguito PNAB);
- B. gli operai forestali che a tempo indeterminato o determinato lavorano nell'ambito della ricerca scientifica, dell'educazione ambientale e di tutti quei servizi rivolti al pubblico (come Centri visitatori, Punti informativi, mobilità e parcheggi, *front office*...) alle dipendenze del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette (in seguito SSAP), del Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino (in seguito PNPPSM) e del Parco Naturale Adamello Brenta (in seguito PNAB).

2. Il presente Accordo aziendale integra il trattamento normativo ed economico previsto dal Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro rinnovato in data 3 novembre 2017 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, integrativo del C.C.N.L. di data 7 dicembre 2010.

2 - Decorrenza e durata

1. Il presente Accordo aziendale concerne, tenuto conto della decorrenza stabilita per il C.I.P.L., salva diversa prescrizione di singole norme, il biennio 2020 - 2021.

2. Il presente Accordo si rinnova tacitamente alla scadenza, salvo disdetta da presentare entro 3 mesi dalla scadenza, producendo i propri effetti fino alla concertazione e sottoscrizione di un nuovo Accordo.

A) OPERAI FORESTALI ADDETTI AD INTERVENTI SUL TERRITORIO, POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

3 – Orario di lavoro

Riferimento art. 4 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Il normale orario di lavoro sarà distribuito su cinque giornate settimanali dal lunedì al venerdì, in un orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 17.00.
2. La durata della pausa pranzo non potrà essere inferiore alla mezz'ora né superiore alle due ore.
3. All'interno delle otto ore è compresa una pausa per la colazione di 15 minuti al giorno, da fruirsi nel corso della mattinata.
4. E' consentito il superamento del normale orario di lavoro giornaliero di due ore al giorno, fino al raggiungimento di un massimo di 240 ore di straordinario all'anno e di un massimo di 150 ore di flessibilità all'anno, previa autorizzazione del datore di lavoro.

4 – Flessibilità oraria e banca ore

Riferimento art. 4 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. I Lavoratori a tempo indeterminato e determinato avranno a disposizione ogni mese +/- 12 ore di flessibilità. La flessibilità, positiva o negativa che sia, viene trasferita al mese successivo, ma deve essere azzerata o retribuita entro la fine del contratto. Per i contratti part time il numero di ore di flessibilità è riparametrato in rapporto proporzionale alla durata del contratto.
2. Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro saranno retribuite con le maggiorazioni contrattualmente previste. In accordo con il datore di lavoro, il Lavoratore potrà richiedere la fruizione di riposi compensativi delle prestazioni effettuate, fatto salvo il percepimento delle maggiorazioni maturate. Le ore relative a tali riposi compensativi si accumuleranno all'interno della cosiddetta banca ore costituita da: festività soppresse, ore pioggia, permessi retribuiti forestali, riposi compensativi. Previo accordo con l'azienda in merito ai periodi di possibile fruizione, tale banca ore sarà a totale utilizzo del Lavoratore.
3. Per gli operai a tempo determinato la fruizione complessiva della banca ore dovrà avvenire nell'ambito delle giornate di effettivo lavoro previste dal contratto individuale.

5 - Ferie e festività

Riferimento artt. 5 - 6 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Per gli operai a tempo indeterminato i permessi retribuiti, le festività soppresse, le ore pioggia e la flessibilità rientranti nella cosiddetta banca ore così come previsto



all'art. 4 del presente contratto aziendale, potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla loro maturazione.

2. Le ferie dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono maturate, fatti salvi i casi di lavoratori che non usufruiscono dei periodi di CISOA i quali dovranno fruire delle ferie entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla loro maturazione.

6 - Permessi retribuiti

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legge, al fine di agevolare una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro agli operai a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato con contratti superiori a 151 giornate lavorative è concessa la fruizione di permessi retribuiti pari a 12 ore annue, per visite specialistiche documentate o per giustificati motivi familiari riferiti al coniuge o a parenti entro il II grado.

2. Agli operai a tempo determinato, con contratti inferiori a 151 giornate lavorative è concessa la fruizione dei medesimi permessi retribuiti rapportati alla durata del contratto.

7 – Mezzi di trasporto e indennità

Riferimento art. 8 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. I cantieri sono di norma dotati di automezzi di trasporto per i lavoratori. Il Direttore ai Lavori assegna l'automezzo alla squadra, individua il punto di raccolta e designa, anche a rotazione, l'operaio alla guida dello stesso. I lavoratori devono obbligatoriamente utilizzare l'automezzo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo specifica deroga concessa dalla D.L.

2. Al dipendente che usa, preventivamente autorizzato, il proprio automezzo per ragioni di servizio compete un rimborso spese pari ad euro 0,43 per ogni chilometro effettivamente percorso.

8 - Indumenti ed equipaggiamento

Riferimento art. 11 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. a) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dal **Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr. 1 giacca invernale (Piumino +guscio), nr. 1 paio scarponi pesanti antinfortunistici, nr. 1 paio scarpe antinfortunistiche, nr. 1 cappellino sole), è costituito da:

- nr. 2 pantaloni da lavoro leggeri;
- nr. 1 pantaloni da lavoro pesanti;
- nr. 4 T-Shirt tecniche e/o camicie;
- nr. 2 micropile leggeri;

- nr. 1 pile;
- nr. 2 giacche da lavoro leggere;
- nr. 1 zaino da montagna 32 Lt;
- nr 1 completo impermeabile antipioggia;

tale equipaggiamento dovrà essere rifornito ad usura.

b) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori a tempo determinato (stagionali aprile-ottobre) assunti dal **Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr. 1 paio scarponi pesanti antinfortunistici, nr. 1 paio scarpe antinfortunistiche, nr. 1 cappellino sole), è costituito da:

- nr. 2 pantaloni da lavoro leggeri;
- nr. 3 T-Shirt tecniche e/o camicie ;
- nr. 2 micropile leggeri;
- nr. 1 pile;
- nr. 1 giacca da lavoro leggera;
- nr. 1 zaino da montagna 32 Lt;
- nr 1 completo impermeabile antipioggia;

tale equipaggiamento dovrà essere rifornito ad usura.

2. a) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dal **Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino** e dal **Parco Naturale Adamello Brenta**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr. 1 giacca invernale (Piumino +guscio), nr. 1 paio scarponi pesanti antinfortunistici, nr. 1 paio scarpe antinfortunistiche, nr 1 cappellino sole), è costituito da:

- nr. 2 pantaloni tecnici leggeri;
- nr. 2 pantaloni tecnici pesanti;
- nr. 4 T-Shirt tecniche e/o camicie;
- nr. 1 micropile leggero;
- nr. 1 pile;
- nr. 1 zaino da montagna 32 Lt;

tale equipaggiamento dovrà essere rifornito ad usura.

b) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori a tempo determinato assunti dal **Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino** e dal **Parco Naturale Adamello Brenta**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr. 1 giacca invernale (Piumino +guscio), nr. 1 paio scarponi pesanti antinfortunistici, nr. 1 paio scarpe antinfortunistiche, nr 1 cappellino sole), è costituito da:

- nr. 2 pantaloni tecnici leggeri;
- nr. 3 T-Shirt tecniche e/o camicie;
- nr. 1 micropile leggero;
- nr. 1 pile;
- nr. 1 zaino da montagna 32 Lt;

tale equipaggiamento dovrà essere rifornito ad usura.

9 – Servizio mensa

Riferimento art. 12 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. L'amministrazione favorisce la fruizione del servizio mensa alle condizioni delle convenzioni in essere per il personale del comparto Autonomie Locali.
2. Nel caso di trasferte effettuate al di fuori del territorio dei Comuni del Parco al dipendente verranno rimborsate tutte le spese sostenute per l'alloggio, per eventuali anticipazioni di spese funzionali alla missione stessa e i pasti. Il limite massimo di spesa consentito in questo caso per la consumazione dei pasti è pari ad euro 25,00 a pasto.
3. Nel caso di trasferte effettuate al di fuori del territorio nazionale al dipendente saranno rimborsate tutte le spese sostenute per l'alloggio, per eventuali anticipazioni spese funzionali alla missione stessa e i pasti. Il limite massimo di spesa consentito in questo caso per la consumazione dei pasti è pari ad euro 32,00 a pasto.
4. Per ottenere i rimborsi spese, il dipendente dovrà presentare documentazione comprovante l'idoneità della spesa sostenuta. Gli importi rimborsati sono comprensivi di euro 6,00 riconosciuti quali indennità sostitutiva di mensa (quota parte del compenso incentivante).

10 – Garanzie occupazionali per gli operai a tempo determinato

Riferimento art. 15 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, al personale operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato si applicano le garanzie di progressione temporale di impegno lavorativo di cui all'art. 15 del C.I.P.L., integrativo dell'art. 48 del C.C.N.L..

11 - Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato

Riferimento art. 15 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Agli operai forestali assunti a tempo determinato, che già hanno prestato servizio nel corso dell'anno precedente per più di 51 giornate, è riconosciuto, salvo esplicita rinuncia, il diritto di precedenza rispetto a nuove domande, in caso di assunzione per lo svolgimento delle medesime attività purché la prestazione lavorativa sia stata valutata positivamente. L'eventuale valutazione negativa della prestazione lavorativa dovrà essere comunicata attraverso lettera scritta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

12 – Classificazione degli operai

Riferimento art. 16 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Si stabilisce che al 4° livello (Specializzato) saranno inquadrati tutti quegli operai che conducono, in via continuativa, mezzi per i quali è necessaria la patente C.

13 – Lavori disagiati

Riferimento art. 19 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. E' da considerarsi a tutti gli effetti lavoro disagiato quello svolto in cantieri che, raggiunti tramite il percorso individuato e valutato dalla Direzione Lavori, distano più di 1 ora di trasferimento dal punto in cui può arrivare il mezzo di trasporto, considerando il tempo di percorrenza di maggior durata in andata o in ritorno. Tutte le ore svolte in tali cantieri saranno indennizzate con una maggiorazione pari al 15% del minimo retributivo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale.

14 – Formazione professionale

Riferimento art. 22 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. I corsi di formazione professionale saranno improntati all'approfondimento delle materie inerenti il servizio svolto. A tal fine verrà concordato annualmente tra l'amministrazione e il personale il programma di formazione per l'anno successivo. Restano esclusi tutti i corsi obbligatori già previsti dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Nell'ambito dei programmi di formazione i sindacati hanno diritto da 1 a 3 ore, a seconda della durata del corso, per lo svolgimento di temi sindacali contrattuali ed altri riguardanti la materia del lavoro ed il campo sociale.

3. Per quanto non previsto dai precedenti commi, trova applicazione il disposto di cui all'art. 22 del C.I.P.L..



B) OPERAI FORESTALI ADDETTI ALLA RICERCA SCIENTIFICA, ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE E AI COSIDDETTI "SERVIZI AL PUBBLICO"

15 – Orario di lavoro

Riferimento art. 4 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. In aggiunta a quanto fissato all'art. 4 del C.I.P.L., si pattuisce che il normale orario di lavoro degli operai sarà distribuito su 5 ovvero 6 giornate settimanali, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. La gestione dell'orario giornaliero è fissata dal datore di lavoro a seconda delle esigenze operative.
2. Per esigenze di funzionalità complessive del settore l'orario di lavoro dei dipendenti a tempo determinato sarà stabilito sulla base di una programmazione comunicata con congruo anticipo potendo comunque variare tra un minimo di 5 e un massimo di 10 ore giornaliere; compatibilmente con la razionalizzazione dei servizi, le variazioni dell'orario di lavoro sono distribuite con criteri equi tra tutti gli operai assunti a tempo determinato.
3. La durata della pausa pranzo non potrà essere inferiore alla mezz'ora né superiore alle tre ore.
4. E' consentito il superamento del normale orario di lavoro giornaliero di due ore al giorno fino al raggiungimento di un massimo di 240 ore di straordinario all'anno e di un massimo di 150 ore di flessibilità all'anno, previa autorizzazione del datore di lavoro.

16 – Flessibilità oraria e banca ore

Riferimento art. 4 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. I Lavoratori a tempo indeterminato e determinato avranno a disposizione ogni mese +/- 12 ore di flessibilità. La flessibilità, positiva o negativa che sia, viene trasferita al mese successivo, ma deve essere azzerata o retribuita entro la fine del contratto. Per i contratti part time il numero di ore di flessibilità è riparametrato in rapporto proporzionale alla durata del contratto.
2. Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro saranno retribuite con le maggiorazioni contrattualmente previste. In accordo con il datore di lavoro, il Lavoratore potrà richiedere la fruizione di riposi compensativi delle prestazioni effettuate, fatto salvo il percepimento delle maggiorazioni maturate. Le ore relative a tali riposi compensativi si accumuleranno all'interno della cosiddetta banca ore costituita da: festività soppresse, ore pioggia, permessi retribuiti forestali, riposi compensativi. Previo accordo con l'azienda in merito ai periodi di possibile fruizione, tale banca ore sarà a totale utilizzo del Lavoratore.
3. Per gli operai a tempo determinato la fruizione complessiva della banca ore dovrà avvenire nell'ambito delle giornate lavorative previste dal contratto individuale.

17 - Ferie e festività

Riferimento artt. 5 - 6 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Per gli operai a tempo indeterminato i permessi retribuiti, le festività sopresse, le ore pioggia e la flessibilità rientranti nella cosiddetta banca ore così come previsto all'art. 16 del presente contratto aziendale, potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla loro maturazione.

2. Le ferie dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono maturate, fatti salvi i casi di lavoratori che non usufruiscono dei periodi di CISOA i quali dovranno fruire delle ferie entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla loro maturazione.

18 - Permessi retribuiti

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legge, al fine di agevolare una miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro agli operai a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato con contratti superiori a 151 giornate lavorative è concessa la fruizione di permessi retribuiti pari a 12 ore annue, per visite specialistiche documentate o per giustificati motivi familiari riferiti al coniuge o a parenti entro il II grado.

2. Agli operai a tempo determinato, con contratti inferiori a 151 giornate lavorative è concessa la fruizione dei medesimi permessi retribuiti rapportati alla durata del contratto.

19 – Zona di lavoro e mobilità

1. In relazione alla struttura territoriale del parco, nonché all'ubicazione dei centri visitatori, nei confronti del personale addetto alla ricerca scientifica, all'educazione ambientale e ai cosiddetti "servizi al pubblico" si intende per area funzionale di assegnazione/sede di lavoro la zona nella quale è richiesto al dipendente di prestare la sua attività lavorativa.

2. Per esigenze di servizio, il lavoratore potrà essere impiegato in zone diverse da quelle di assegnazione. In tal caso, fatte salve condizioni di miglior favore, gli verrà riconosciuto il tempo di percorrenza tra la sede inizialmente assegnata e quella successivamente individuata, nel limite massimo di un'ora giornaliera.

20 – Mezzi di trasporto e indennità

Riferimento art. 8 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Gli spostamenti necessari per ragioni di servizio vengono normalmente effettuati utilizzando i mezzi del parco.



2. Al dipendente che usa, preventivamente autorizzato, il proprio automezzo per ragioni di servizio compete un rimborso spese pari ad euro 0,43 per ogni chilometro effettivamente percorso.

21 – Indumenti ed equipaggiamento

Riferimento art. 11 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. a) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato assunti dal **Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr. 1 giacca (piumino), nr 1 giacca (guscio waterproof), nr. 1 paio di scarponi da montagna, nr 1 paio scarpe da trekking, nr 1 cappellino sole, nr. 1 paio di ramponcini), è costituito da:

- nr. 2 pantaloni tecnici leggeri;
- nr. 2 pantaloni tecnici pesanti;
- nr. 4 T-Shirt tecniche e/o camicie;
- nr. 1 gilet tecnico;
- nr. 2 pile;
- nr. 1 paio di guanti;
- nr. 1 fascia per orecchie;
- nr. 1 zaino da montagna 32 Lt;

tale equipaggiamento dovrà essere rifornito ad usura.

b) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori stagionali assunti solo per il periodo estivo o solo per servizio all'interno assunti dal **Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr 1 cappellino sole), è costituito da:

- nr. 3 T-Shirt tecniche e/o camicie;
- nr. 1 pile;
- nr. 1 giacca (guscio waterproof);

sarà cura del datore di lavoro verificare di anno in anno l'integrità dell'equipaggiamento e l'eventuale necessità di sostituirlo acquistandone di nuovo.

2. a) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato con più di 151 giornate di effettivo lavoro assunti dal **Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino** e dal **Parco Naturale Adamello Brenta**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr. 1 giacca (piumino), nr 1 giacca (guscio waterproof), nr. 1 paio di scarponi da montagna, nr 1 paio scarpe da trekking, nr 1 cappellino sole), è costituito da:

- nr. 2 pantaloni tecnici leggeri;
- nr. 2 pantaloni tecnici pesanti;
- nr. 4 T-Shirt tecniche e/o camicie;
- nr. 1 micropile leggero;
- nr. 1 pile;
- nr. 1 paio di guanti caldi;
- nr. 1 zaino da montagna 32 Lt;

tale equipaggiamento dovrà essere rifornito ad usura.

b) L'equipaggiamento personale spettante ai lavoratori a tempo determinato con giornate di effettivo lavoro pari o inferiori a 151, stagionali solo per il periodo estivo o solo per servizio all'interno assunti dal **Parco Naturale Paneveggio e Pale di San Martino** e dal **Parco Naturale Adamello Brenta**, salvo rinunce scritte del lavoratore per giustificati motivi e oltre ai DPI previsti (nr. 1 giacca (guscio waterproof), nr 1 cappellino sole), è costituito da:

- nr. 3 T-Shirt tecniche e/o camicie;
- nr. 1 pile;
- nr. 1 pantalone leggero;

sarà cura del datore di lavoro verificare di anno in anno l'integrità dell'equipaggiamento e l'eventuale necessità di sostituirlo acquistandone di nuovo.

22 – Garanzie occupazionali per gli operai a tempo determinato

Riferimento art. 15 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Al personale operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato si applicano le garanzie di progressione temporale di impegno lavorativo di cui all'art. 15 del C.I.P.L., integrativo dell'art. 48 del C.C.N.L. al solo raggiungimento di n. 140 giornate di effettivo lavoro nell'anno solare.

23 - Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato

Riferimento art. 15 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

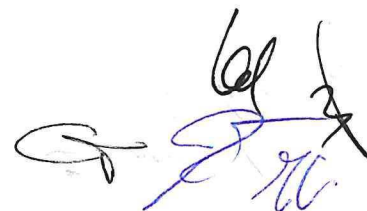
1. Agli operai forestali assunti a tempo determinato, che già hanno prestato servizio nel corso dell'anno precedente per più di 51 giornate, è riconosciuto il diritto di precedenza, rispetto a nuove domande, in caso di assunzione per lo svolgimento delle medesime attività purché la prestazione lavorativa sia stata valutata positivamente. L'eventuale valutazione negativa della prestazione lavorativa dovrà essere comunicata attraverso lettera scritta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

24 – Classificazione degli operai

Riferimento art. 16 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. Si stabilisce che al 5° livello (Specializzato super) saranno inquadrati tutti quegli operai che svolgano anche compiti specialistici e continuativi di supporto organico alla direzione nella progettazione, organizzazione e gestione delle attività proprie del settore.

2. Per quanto riguarda gli OTD assunti per la gestione della mobilità in qualità di responsabili di valle/zona si stabilisce che il passaggio alla qualifica di Qualificato super, già prevista dall'art. 49 del C.C.N.L. e dall'art. 16 del C.I.P.L., avverrà al quarto anno di assunzione consecutiva del Lavoratore, per quella stessa mansione



(responsabile di valle/capo zona per la gestione della mobilità sostenibile nelle valli dei parchi). Il conteggio degli anni utili al conseguimento della qualifica di Qualificato super decorre dal 1° dicembre 2015.

25 – Indennità di reperibilità

1. La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile nelle cosiddette giornate di reperibilità e di recarsi al lavoro in caso di necessità dell'Ente.
2. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un'indennità giornaliera di € 30,00 (trenta) lordi per ogni giorno di reperibilità. Tale indennità non viene corrisposta nel caso in cui il lavoratore venga effettivamente chiamato a svolgere la prestazione lavorativa, per la quale verranno corrisposte le eventuali maggiorazioni dovute.
3. Le reperibilità previste per i fine settimana e per le giornate di festa dovranno essere stabilite e comunicate al lavoratore al massimo entro la fine del mese precedente allo svolgimento delle stesse. Per esigenze organizzative imprevedibili la Direzione, sentiti i lavoratori, si riserva di inserire nel calendario delle giornate di reperibilità.
4. La turnazione delle reperibilità dovrà essere, per quanto possibile, equamente ripartita tra tutti gli addetti del settore.

26 – Formazione professionale

Riferimento art. 22 del C.I.P.L. 3 novembre 2017

1. I corsi di formazione professionale saranno improntati all'approfondimento delle materie inerenti il servizio svolto. Viene stabilito un monte ore minimo da dedicare alla formazione pari a 24 ore all'anno per ogni operaio assunto a tempo indeterminato e di 2 ore per ogni mese effettivamente lavorato all'anno per ogni operaio assunto a tempo determinato. Restano esclusi dal monte ore sopra riportato tutti i corsi obbligatori già previsti dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Nell'ambito dei programmi di formazione i sindacati hanno diritto da 1 a 2 ore, a seconda della durata del corso, per lo svolgimento di temi sindacali contrattuali ed altri riguardanti la materia del lavoro ed il campo sociale.
3. Per quanto non previsto dai precedenti commi, trova applicazione il disposto di cui all'art. 22 del C.I.P.L..

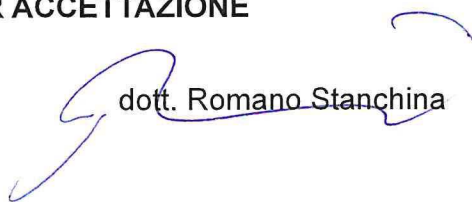
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo aziendale si fa riferimento al vigente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria della Provincia di Trento nonché, in quanto applicabile, al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria.
2. Il presente accordo aziendale, salvo quanto diversamente stabilito nel testo, trova applicazione dalla data del 1° gennaio 2020.
3. Dalla stessa data di cui al comma precedente cessano di essere in vigore tutti i precedenti accordi aziendali stipulati dalle parti.

FIRMA DELLE PARTI PER ACCETTAZIONE

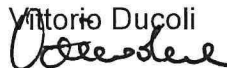
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE
E AREE PROTETTE


dott. Romano Stanchina

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA


dott. Cristiano Trotter

PARCO NATURALE PANEVEGGIO
E PALE DI SAN MARTINO

dott. Vittorio Ducoli


FLAI CGIL

Elisa Cattani


FAI CISL

Fulvio Bastiani
